



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente*  
*Avv. Maria Masi*

Roma, 31 marzo 2023

*Ill.mi Signori*  
PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI  
SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

**via e-mail**

**OGGETTO: Modifica Regolamento CNF n. 1/2013 “Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative”.**

*Gentilissime e illustrissimi Presidenti,*

il Consiglio Nazionale Forense nel corso della seduta amministrativa del 24 marzo 2023 ha ritenuto di modificare il Regolamento n. 1/2013 recante “Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative”.

Le modifiche apportate hanno riguardo al numero minimo di iscritti previsto dalla recente riformulazione dell’art. 3 del Regolamento [comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *b*] ai fini dell’inserimento dell’elenco citato.

Ricordo che il Regolamento è stato pubblicato nell’apposita area del sito *web* del Consiglio in data 7 marzo 2023 ed entrerà in vigore il 5 giugno 2023 (cfr. art. 7); il testo è consultabile al presente [LINK](#).

Con i saluti più cordiali

LA PRESIDENTE  
*Avv. Maria Masi*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## REGOLAMENTO 11 aprile 2013, n. 1.

### Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative

#### IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

*nella seduta dell'11 aprile 2013 \**

Visto l'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in materia di specializzazioni;

Visto l'art. 29, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il Consiglio dell'ordine organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);

Visto l'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il Consiglio nazionale forense istituisce e disciplina l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;

#### ADOTTA

**il seguente regolamento.**

#### Art. 1.

*Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina la istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

#### Art. 2.

*Istituzione e aggiornamento dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.*

1. È istituito l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.

L'elenco è suddiviso in due sezioni: <sup>1</sup>

a) nella sezione n. 1 sono inserite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative d'intesa con le quali il Consiglio nazionale forense o i Consigli dell'ordine degli avvocati promuovono ed organizzano, unitamente alle articolazioni di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Giustizia 12 agosto 2015, n.

---

\* Ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, le modifiche approvate nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022 entrano in vigore il 5 giugno 2023, novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'apposita pagina dedicata nel sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, avvenuta il 7 marzo 2023.

<sup>1</sup> Periodo aggiunto con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

144, corsi e scuole di specializzazione per l'acquisizione del titolo di specialista mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del Decreto Giustizia 12 agosto 2015, n. 144<sup>2</sup>;

b) nella sezione n. 2 sono inserite le associazioni forensi che promuovono ed organizzano corsi di formazione ed aggiornamento professionale in settori comunque specialistici ma non ricompresi in quelli di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Giustizia 12 agosto 2015, n. 144.<sup>3</sup>

2. L'elenco è tenuto dal Consiglio nazionale forense, che ne cura l'aggiornamento costante.

3. L'elenco è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

## Art. 3.

*Requisiti per l'inserimento nelle sezioni dell'elenco*<sup>4</sup>

1. Le associazioni forensi specialistiche per poter essere inserite nella sezione n. 1 dell'elenco di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) devono dimostrare:

a) di avere uno statuto che prevede tra gli scopi e finalità dell'associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l'aggiornamento professionale in uno dei settori di specializzazione di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

b) che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato, che il numero totale degli iscritti avvocati sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale e che sia distribuito sul territorio nazionale al momento di presentazione della domanda. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto del settore di specializzazione di competenza;<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Lettera aggiunta con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022.

<sup>3</sup> Lettera aggiunta con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022.

<sup>4</sup> Articolo così modificato con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. Il testo precedente così recitava: "Art. 3. – *Requisiti di iscrizione nell'elenco e criteri per il riconoscimento delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative. 1. Sono valutate come maggiormente rappresentative dal Consiglio nazionale forense e iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, le associazioni che dimostrino: a) di avere uno statuto che preveda tra gli scopi dell'associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l'aggiornamento nella materia di competenza; b) che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato e che il numero degli iscritti avvocati sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto del settore di interesse; c) di avere una sede nazionale e di essere presenti con sedi operative, in almeno la metà dei distretti di corte d'appello, coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo; d) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica; e) di assicurare l'offerta formativa e di organizzare le attività per l'aggiornamento nelle materie di competenza attraverso strutture centrali organizzative e tecnico-scientifiche adeguate che ne garantiscano la rilevante scientificità; f) di non avere scopo di lucro e di assicurare la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione; g) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di riconoscimento, significativa attività formativa nel settore di interesse e di essere in grado di organizzare e realizzare, a partire dall'anno successivo alla richiesta di riconoscimento, un corso biennale non inferiore a 200 ore specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna. Le disposizioni ora citate risultavano frutto di una modifica approvata con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 giugno 2016, mentre il testo precedente così recitava: "1. Sono riconosciute come maggiormente rappresentative dal C.N.F. e iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, le associazioni che: a) hanno uno statuto che preveda espressamente tra gli scopi dell'associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l'aggiornamento nella materia di competenza; b) hanno un numero di iscritti significativo su base nazionale, tenuto conto del settore di interesse e sono presenti con una sede operativa in almeno la metà dei distretti di corte d'appello; c) hanno una sede nazionale ed un organismo che coordina le attività delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale; d) hanno un ordinamento interno a base democratica; e) assicurano l'offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate e, dimostrando di aver organizzato, nell'anno precedente la richiesta di riconoscimento, significativa attività formativa nel settore di interesse; f) non hanno scopo di lucro e assicurano la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione."*

<sup>5</sup> Lettera così modificata con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2023. Il testo precedente così recitava: "b) che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato, che il numero totale degli iscritti avvocati sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale e che il numero totale degli iscritti, equamente distribuito sul territorio nazionale, sia almeno pari a 1500, al momento di presentazione della domanda. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto del settore di specializzazione di competenza;"



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

c) di avere una sede nazionale e di essere presenti con sedi operative, in almeno diciotto distretti di corte d'appello, coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo;

d) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;

e) di assicurare l'offerta formativa nel settore di specializzazione di interesse e di organizzare le attività per l'aggiornamento professionale attraverso strutture centrali organizzative e tecnico-scientifiche adeguate che garantiscano la rilevante scientificità delle iniziative promosse, organizzate e realizzate;

f) di non avere scopo di lucro e di assicurare la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione;

g) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 1 dell'elenco, significativa attività formativa nel settore di specializzazione di interesse;

h) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 1 dell'elenco, o di essere in grado di organizzare e realizzare, a partire dall'anno successivo alla richiesta di inserimento, un corso nel settore di specializzazione di interesse della durata non inferiore a 200 ore da tenersi in due anni solari, specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna.

2. Le associazioni forensi specialistiche per poter essere inserite nella sezione n. 2 dell'elenco di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) devono dimostrare:

a) di avere uno statuto che prevede tra gli scopi e finalità la formazione e l'aggiornamento professionale in un settore specialistico non ricompreso tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

b) che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato, che il numero degli iscritti avvocati sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale e che sia distribuito sul territorio nazionale al momento di presentazione della domanda. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto del settore di specializzazione di competenza;<sup>6</sup>

c) di avere una sede nazionale e di essere presenti con sedi operative, in almeno diciotto distretti di corte d'appello, coordinate da un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo;

d) di essere regolate da un ordinamento interno a base democratica;

e) di assicurare l'offerta formativa nel settore specialistico di interesse e di organizzare le attività per l'aggiornamento professionale attraverso strutture centrali organizzative e tecnico-scientifiche adeguate che garantiscano la rilevante scientificità delle iniziative promosse, organizzate e realizzate;

f) di non avere scopo di lucro e di assicurare la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione;

g) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 2 dell'elenco, significativa attività formativa nel settore specialistico di interesse;

h) di aver organizzato e realizzato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nella sezione n. 2 dell'elenco, o di essere in grado di organizzare e realizzare, a partire dall'anno successivo alla richiesta di inserimento, un corso nel settore specialistico di interesse della durata di non inferiore a 100 ore da tenersi in due anni solari, specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna.

---

<sup>6</sup> Lettera così modificata con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2023. Il testo precedente così recitava: "b) che il Presidente o comunque colui il quale ne abbia la rappresentanza sia un avvocato, che il numero degli iscritti avvocati sia pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale e che il numero totale degli iscritti, equamente distribuiti sul territorio nazionale, sia almeno pari a 1500 al momento di presentazione della domanda. Il numero totale degli iscritti deve comunque essere verificabile e significativo su base nazionale tenuto conto del settore di specializzazione di competenza;"



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Art. 4.

### *Modalità di richiesta di inserimento nell'elenco*<sup>7</sup>

1. Le associazioni forensi specialistiche che intendano ottenere l'inserimento in una delle sezioni nell'elenco di cui all'art. 2 devono:

a) inviare la domanda tramite posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica indicata nell'area contatti del sito istituzionale del Consiglio nazionale forense;

b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

## Art. 5.

### *Procedimento per l'inserimento nell'elenco*<sup>8</sup>

1. Il Consiglio nazionale forense, ricevuta la richiesta di inserimento, delibera con provvedimento motivato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda<sup>9</sup>.

2. Nell'ambito del procedimento, il Consiglio nazionale forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l'inserimento, e può richiedere integrazioni in via istruttoria<sup>10</sup>.

3. Con il provvedimento motivato di cui al comma 1, il Consiglio nazionale forense delibera:

a) l'inserimento in una delle due sezioni dell'elenco,

oppure:

b) il rigetto della domanda<sup>11</sup>.

4. Le associazioni forensi specialistiche le cui domande sono state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno decorrente dalla comunicazione della delibera di rigetto<sup>12</sup>.

5. Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dal primo inserimento e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l'associazione ha l'onere di comprovare, depositando idonea ed adeguata documentazione, la persistenza dei requisiti di cui all'art. 3. Il Consiglio nazionale forense delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda<sup>13</sup>.

6. Per quanto non espressamente previsto si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

<sup>7</sup> Articolo così modificato con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. Il testo precedente così recitava: "1. Le associazioni forensi specialistiche che intendano ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 devono: a) inviare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del Consiglio nazionale forense oppure tramite posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica indicata nell'area contatti del sito istituzionale del Consiglio nazionale forense; b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento."

<sup>8</sup> Rubrica così modificata con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. La precedente così recitava: "Procedimento di iscrizione nell'elenco".

<sup>9</sup> Comma così modificato con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. Il testo precedente così recitava: "1. Il Consiglio nazionale forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibera con provvedimento motivato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda."

<sup>10</sup> Comma così modificato con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. Il testo precedente così recitava: "2. Nell'ambito del procedimento, il Consiglio nazionale forense valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per la iscrizione, e può richiedere integrazioni in via istruttoria, anche convocando i rappresentanti dell'associazione richiedente."

<sup>11</sup> Comma così modificato con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. Il testo precedente così recitava: "3. Con il provvedimento motivato di cui al comma 1, il Consiglio nazionale forense delibera: a) la iscrizione nell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, oppure: b) il rigetto della domanda."

<sup>12</sup> Comma così modificato con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. Il testo precedente così recitava: "4. Le associazioni forensi specialistiche le cui domande sono state rigettate possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto."

<sup>13</sup> Comma così modificato con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. Il testo precedente così recitava: "5. Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare la persistenza dei requisiti di cui all'art. 3, sulla scorta di idonea documentazione. Il Consiglio nazionale forense delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione."



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Art. 6.

*Vigilanza e revoca dell'inserimento nell'elenco*<sup>14</sup>

1. Il Consiglio nazionale forense esercita la vigilanza sulla permanenza dei requisiti per l'inserimento nell'elenco; a tal fine può richiedere in qualsiasi momento informazioni e disporre controlli ispettivi<sup>15</sup>.

2. Il Consiglio nazionale forense può, con provvedimento motivato, revocare l'inserimento nell'elenco qualora l'associazione forense specialistica perda uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto al comma 5 dell'art. 5 del presente regolamento<sup>16</sup>.

3. L'associazione forense specialistica alla quale viene revocato l'inserimento nell'elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca<sup>17</sup>.

## Art. 6-bis

*Regime transitorio e revisione dell'elenco*<sup>18</sup>

1. Il Consiglio nazionale forense, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, procede alla revisione del vigente elenco:

- a) suddividendolo nelle due sezioni di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) chiedendo alle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative già inserite nel vigente elenco di comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- c) avviando, ove necessario, il procedimento di cancellazione dall'attuale elenco, nei modi e nelle forme di cui al precedente art. 6, delle associazioni che non comprovino la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. L'associazione forense specialistica che viene cancellata dal vigente elenco può presentare nuova richiesta decorso almeno sei mesi dalla comunicazione della delibera di cancellazione.

## Art. 7

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'apposita pagina dedicata nel sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Rubrica così modificata con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. La precedente così recitava: "Vigilanza e revoca dell'iscrizione nell'elenco".

<sup>15</sup> Comma così modificato con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. Il testo precedente così recitava: "1. Il Consiglio nazionale forense esercita la vigilanza sulla permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sulle attività formative; a tal fine può richiedere in qualsiasi momento informazioni e disporre controlli ispettivi."

<sup>16</sup> Comma così modificato con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. Il testo precedente così recitava: "2. Il Consiglio nazionale forense può, previa audizione dei rappresentanti delle associazioni e con provvedimento motivato, revocare la iscrizione nell'elenco qualora l'associazione forense specialistica perda uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto al comma 5 dell'art. 5 del presente regolamento."

<sup>17</sup> Comma così modificato con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. Il testo precedente così recitava: "3. L'associazione forense specialistica alla quale viene revocata l'iscrizione nell'elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca."

<sup>18</sup> Articolo aggiunto con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022.

<sup>19</sup> Comma così modificato con delibera assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022. Il testo precedente così recitava: "1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'apposita pagina dedicata nel sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)."